

SENT. n. 583/2022

CRON. n. 2822/2022

REP. n. 821/2022



CORTE DI APPELLO DI POTENZA

SEZIONE CIVILE

La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, in persona dei magistrati

- dott. Alberto Iannuzzi Presidente
- dott. Michele Videtta consigliere
- dott.ssa Mariadomenica Marchese consigliere rel.

nella causa civile di grado di appello iscritta al n. 575/2021, e vertente tra:

[REDACTED] COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

(avv.ti AGOSTINO PARISI, DOMENICO PACE)

appellante

[REDACTED] in persona del l.r.p.t.

[REDACTED]

appellato

rilevato che con provvedimento del 27 settembre 2022 è stata disposta l'udienza a trattazione scritta della causa;

rilevato che i difensori delle parti costituite hanno depositato note scritte d'udienza;

P.Q.M.

decide come da provvedimento che segue e che costituisce parte integrante del presente verbale.

SI COMUNICHI.

Potenza, 18 ottobre 2022



IL PRESIDENTE
Alberto IANNUZZI

DOTTESSA FELICIA SULLICCIANO
FUNZIONARIO UFF. 1°



CORTE D'APPELLO DI POTENZA

Sezione Civile

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:

- dott. Alberto Iannuzzi Presidente
- dott. Michele Videtta Consigliere
- dott.ssa Mariadomenica Marchese Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 575 R.G. del 2021, avente ad oggetto impugnazione avverso il lodo arbitrale del 29.10.2021 emanato dal Collegio presieduto dall'avv.to Mariano Colucci, vertente tra

tra

La , in persona del l.r.p.t. (C.F. 01435670763), rappresentata e difesa dagli avv.ti Agostino Parisi e Domenico Pace in virtù di mandato su separato foglio in atti e domiciliata presso il loro studio sito in Tito Scalo (PZ), al via E. De Nicola, n. 40

appellante

e

in persona del l.r.p.t. (C.F.) rappresentato e difeso dall' in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e domiciliato presso il suo studio sito in

appellato


OGGETTO: impugnazione lodo arbitrale.

CONCLUSIONI: come da udienza di discussione orale e decisione contestuale e rispettivi scritti difensivi.


RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Il [] ha adito il collegio arbitrale azionando la clausola compromissoria ex art. 13 dei contratti di servizio sottoscritti con l'odierna appellante il 11.09.2009 allo scopo di ottenere la condanna della società [] al pagamento, in proprio favore, della somma pari ad euro 83.517,35 a titolo di oneri contributivi maturati in relazione al servizio di trasporto pubblico locale espletato.

Si costituiva la [] contestando integralmente la domanda e proponendo, in via pregiudiziale, plurime eccezioni di inesistenza ed invalidità delle clausole arbitrali.

La controversia è stata definita con il lodo arbitrale del 29.10.2021 con il quale il Collegio, premessa la validità ed efficacia della clausola compromissoria di cui all'art. 13 dei contratti di servizio sottoscritti in data 11.09.2009 e riconosciuta la propria competenza, accoglieva nel merito la domanda proposta e condannava l'odierna appellante al pagamento della somma richiesta da controparte, oltre spese legali e oneri. 

Avverso la predetta decisione ha proposto impugnazione la [] società cooperativa sociale Onlus reiterando le censure già mosse dinanzi al Collegio quanto all'invalidità della clausola arbitrale così censurando il rigetto delle eccezioni pregiudiziali proposte assumendo, pertanto, la nullità del lodo arbitrale per violazione dell'art. 829, co. 1, n. 1, c.p.c. con conseguente declaratoria di competenza in favore del Tribunale di Potenza.

Si è costituita l'appellata eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e chiedendone il rigetto perché infondato. 

La causa è stata rinviata per la discussione e contestuale decisione ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. all'udienza del 18 ottobre 2022.

Infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. Invero, contrariamente a quanto opinato dalla parte appellata, l'atto di impugnazione esprime articolate ragioni di doglianza su punti specifici della sentenza di primo grado, individuandosi con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza medesima, sicché non residuano ragionevoli dubbi sui profili della decisione impugnata che gli appellanti aspirano a veder riformati. Del resto, con una rimarchevole pronuncia (sentenza 16 novembre 2017, n. 27199) la Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, ha affermato che gli artt. 342 e 434 c.p.c. (nel testo formulato dal DL 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice; resta escluso, invece, in considerazione della permanente natura di *revisio prioris instantiae* del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.

Stante il potenziale carattere assorbente vanno esaminate le eccezioni pregiudiziali reiterate dall'appellante ed involgenti, secondo la prospettazione offerta, l'invalidità della clausola arbitrale con correlativa nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 co. 1 n.1 c.p.c.

Costituisce ragione più liquida di decisione la disamina dell'eccezione secondo cui, attesa la scadenza dei contratti nel dicembre del 2009, le parti non avrebbero potuto invocare la clausola arbitrale per cui è causa.

In merito, è incontestato e documentalmente provato che i contratti prevedevano la loro vigenza sino al 31 dicembre 2009 (cfr. artt. 2 e 11 dei contratti) così come è incontestato tra le parti che, successivamente a tale scadenza, i contratti hanno avuto esecuzione sulla scorta di accordi verbali.

Il *punctum dolens* attiene perciò alla possibilità o meno di ritenere operativa la clausola arbitrale nonostante la scadenza del contratto.

Il lodo arbitrale oggetto della presente impugnazione ha rigettato l'eccezione in commento sulla scorta della considerazione per cui la clausola compromissoria costituisce un contratto autonomo ad effetti processuali, anche quando sia inserita nell'atto contenente il contratto cui ineriscono le controversie oggetto della clausola (Cass. n. 22608/2011 ed anche Cass. n. 1439/2020).

Il collegio arbitrale ha perciò concluso statuendo che *"(...) ai fini dell'accertamento circa la vincolatività della clausola arbitrale non rileva il distinto profilo relativo all'efficacia e vincolatività tra le stesse parti dei contratti da cui scaturiscono i rapporti devoluti in arbitrato. In questa prospettiva, le parti rimangono vincolate dalla clausola arbitrale a prescindere dalla sorte del rapporto a cui la clausola fa riferimento, a condizione che la controversia insorta rientri dal punto di vista oggettivo all'interno del perimetro applicativo della clausola arbitrale"*.


Ciò premesso, occorre rilevare come, pur nella consapevolezza della natura autonoma della clausola arbitrale rispetto alle sorti del contratto cui accede o nell'ambito del quale sia inserita e della condivisibile qualificazione di essa alla stregua di contratto autonomo ad effetti processuali, tale connotazione non è dirimente nel caso di specie tenuto conto della circostanza per cui la scadenza contrattuale investiva il contratto nella sua interezza, ivi inclusa la clausola arbitrale.

Non è pertanto invocabile l'impermeabilità della clausola arbitrale rispetto alle sorti del rapporto a cui la clausola fa riferimento essendo la sua stessa operatività, in mancanza di un'esplicita volontà contraria, soggetta alla scadenza contrattuale pattuita nell'ambito del contratto in cui la predetta clausola è inserita.

Ciò posto, non è possibile inferirne un'ultrattività in quanto sarebbe contraria alla pattuizione consacrata nel contratto e diretta a circoscriverne temporalmente


l'operatività. Né può soccorrere, in senso contrario, la circostanza dell'esecuzione del contratto in epoca successiva alla sua scadenza. L'operatività della clausola arbitrale oltre la scadenza del contratto, trattandosi di clausola che richiede la forma scritta ai sensi dell'art. 807 c.p.c., avrebbe richiesto un accordo scritto anche in ordine alla sua ultrattività non essendo perciò rilevanti le argomentazioni svolte dall'appellata e relative al diverso profilo della specifica approvazione per iscritto della clausola arbitrale.

D'altra parte, depone in tal senso anche l'interpretazione dell'ambito applicativo di una clausola che deroga all'ordinaria competenza giurisdizionale e, pertanto, impone un'esegesi restrittiva (la medesima ratio è stata ravvisata dalla Corte di legittimità con riguardo alla clausola di esclusività del foro convenzionale, *“in tema di competenza territoriale, la proroga implicita di efficacia di un contratto oltre i limiti temporali da esso previsti, in funzione della regolamentazione dei rapporti intercorrenti tra le parti, non vale ad attribuire carattere di esclusività al foro convenzionale in esso designato, in deroga a quello stabilito dalla legge, atteso che la competenza territoriale convenzionale assume tale carattere soltanto se risulta un'enunciazione espressa, che non può trarsi, quindi, per via argomentativa, attraverso un'interpretazione sistematica, dovendo essere inequivoca e non lasciare àdito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari. L'esclusività non può pertanto discendere da una attuazione consensuale, di solo fatto, di prestazioni corrispondenti a quelle contemplate nel testo di un precedente contratto mentre l'esigenza della forma preconstituita, quale elemento di validità della presunta estensione nel tempo del rapporto, determina l'impossibilità di annettere valore di clausola di deroga della competenza "sine die" ad una pattuizione che ha esaurito la propria capacità regolativa, occorrendo, a tal uopo, una diversa ed esplicita clausola, correlata ad una pattuizione altra e successiva”*, così Cass. Civ., Sez. 6-3, n. 37159/2021).



Le ragioni che precedono, integrando un'ipotesi di nullità della clausola arbitrale non consentono di accedere alla fase rescissoria.

Come noto, *“in tema di arbitrato, in caso di inesistenza del lodo arbitrale, per mancanza del compromesso o della clausola compromissoria, ovvero perché la materia affidata alla decisione degli arbitri è estranea a quelle suscettibili di formare oggetto di*



compromesso, alla corte d'appello è precluso il passaggio alla fase rescissoria, mancando in radice la "potestas decidendi" degli arbitri, mentre le eventuali difformità dai requisiti e dalle forme del giudizio arbitrale possono provocare la dichiarazione di nullità del lodo, con la conseguenza che il giudice dell'impugnazione è tenuto a pronunciare nel merito, senza possibilità di distinguere tra le varie ipotesi che abbiano dato luogo alla rilevata censura" (Cass. n. 19604/2020).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.


La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

1. accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la nullità del lodo impugnato;
2. condanna la parte appellata al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellante che si liquidano in complessivi [redacted] per il presente giudizio oltre esborsi, spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 18 ottobre 2022.

IL GIUDICE rel.

Mariadomenica Marchese



IL PRESIDENTE

Alberto Iannuzzi



DOTTORESSA FELICIA FERRUCCIO
FORNITORE UFF.

